



Comune di Agerola

Città Metropolitana di Napoli



IMPIANTO POLIVALENTE "PALAZZETTO DELLO SPORT ALFONSO CRISCUOLO"

COMUNE DI AGEROLA (NA)
Via Generale Narsete, 7
80051 Agerola (NA)

Dicembre 2017

CAPITOLATO D'ONERI

Indice:

Art. 1 – Premesse	3
Art. 2 - Oggetto e finalità della Concessione.....	3
Art. 3 - Descrizione dell'impianto.....	4
Art. 4 - Durata del contratto di concessione	4
Art. 5 – Valore della concessione.....	6
Art. 6 – Soggetti ammessi ad assumere la concessione	7
Art. 7 - Consegna – avvio della gestione – riconsegna all'amministrazione	7
Art. 8 – Investimenti del Concessionario	8
Art. 9 - Modalità di svolgimento del servizio – oneri e obblighi a carico del concessionario.....	9
Art. 11 - Adempimenti sulla sicurezza	13
Art. 12 - Controlli e verifiche sul servizio erogato.....	13
Art. 13 - Responsabilità e polizza assicurativa.....	14
Art. 14 - Stipula del contratto - Garanzia definitiva.....	15
Art. 15 - Canone di concessione.....	16
Art. 16 - Modifiche ai locali e agli impianti.....	16
Art. 17 - Oneri a carico del Comune	17
Art. 18 - Manutenzione ordinaria.....	17
Art. 19 - Manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici.....	18
Art. 20 - Responsabile e personale addetto	18
Art. 21 - Tariffe	18
Art. 22 – Pubblicità - Sponsorizzazioni	19
Art. 23 – Remunerazione della concessione – rischio ed equilibrio economico-finanziario	19
Art. 24 - Orari e calendario di erogazione dei servizi	20
Art. 25 – Subappalto - divieto di cessione di contratto.....	20
Art. 26 - Risarcimenti al concessionario.....	21

Art. 27 - Rinuncia all'affidamento	21
Art. 28 - Sostituzione del concessionario	21
Art. 29 - Penali	21
Art. 30 - Risoluzione e Revoca del contratto	22
Art. 31 - Spese imposte e tasse	23
Art. 32 - Controversie e foro competente	23
Art. 33 - Richiamo alle leggi ed alle altre norme	23

Art. 1 – Premesse

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione, mediante contratto di concessione, dell'impianto polivalente "Palazzetto dello Sport Alfonso Criscuolo", di proprietà del Comune di Agerola, ubicato in Via delle Sorgenti.

La gestione fa seguito ad un periodo di inattività del complesso sportivo a seguito in quanto oggetto di intervento di completa ristrutturazione e adeguamento alle normative di sicurezza.

Art. 2 - Oggetto e finalità della Concessione

Oggetto della concessione è la gestione dell'impianto Palazzetto dello sport comunale, come di seguito descritto, intesa come espletamento di tutte le attività amministrative, tecniche, economiche e produttive necessarie per la conduzione del complesso polivalente.

L'affidamento è effettuato dal Comune ed accettato dal Concessionario, con oneri a proprio carico, alle condizioni indicate nel presente capitolato d'oneri e negli atti e documenti da esso richiamati e/o facenti parte dello stesso.

Finalità della gestione è l'ottimale utilizzo della struttura polifunzionale per le diverse discipline sportive, delle altre attività ivi praticabili ad uso convegnistico, riabilitativo, socio-culturali, eventi e manifestazioni in ogni caso compatibili con le diverse destinazioni d'uso dei vari ambienti.

In via esemplificativa la gestione ha l'obiettivo di:

- promuovere lo sviluppo dell'attività sportiva e la valorizzazione della funzione sociale dello sport sotto il profilo educativo-formativo, dell'aggregazione e della socializzazione, della tutela della salute e del miglioramento degli stili di vita;
- promuovere, in particolare, la pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria, con particolare riferimento ai bambini e ai giovani;
- incrementare la rilevanza dell'impianto nel contesto sociale e turistico del territorio locale.

La gestione e l'uso dell'impianto dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- valenza pubblica delle attività;
- massima fruibilità e funzionalità della struttura;
- salvaguardia del bene e delle sue dotazioni;
- ottimizzazione dei costi di gestione e perseguimento dell'equilibrio economico della gestione.

Art. 3 - Descrizione dell'impianto

L'impianto polifunzionale "Palazzetto dello Sport Alfonso Criscuolo" è costituito da:

- palestra polivalente utilizzabile per discipline sportive di calcio a cinque, basket, volley, arrampicata sportiva e fitness;
- due distinti gruppi spogliatoio a supporto del campo da gioco (da arredare a cura del concessionario);
- gradinate a servizio del campo da gioco, per un numero di 400 (quattrocento) posti a sedere, con atrio di ingresso e due gruppi di servizi igienici per il pubblico;
- vasca natatoria con quattro corsie;
- gruppo spogliatoi a servizio vasca natatoria (da arredare a cura del concessionario);
- gradinate per il pubblico per un numero di posti a sedere di 140 (centoquaranta), con servizi igienici per il pubblico;
- reparto fisioterapia e benessere costituito da n. 4 salette (prive di strumentazioni);
- zona idroterapica (da completare e funzionalizzare a carico del concessionario);
- sala conferenze avente una capienza di n. 99 (novantanove) posti a sedere, eventualmente utilizzabile anche per diverse attività ivi compatibili (da arredare, attrezzare e integrare l'impianto termico con l'unità di trattamento, a cura del concessionario);
- sala bar a servizio zona piscina e sala conferenze (da arredare, attrezzare ed integrare l'impianto termico con l'unità di trattamento aria, a cura del concessionario);
- centrale termica ed impianti tecnologici connessi;
- spazi esterni comprensivi di solarium (da attrezzare a cura del concessionario).

Le predette strutture dovranno essere utilizzate nel rispetto delle specifiche normative di settore e nei limiti delle condizioni di sicurezza e di agibilità per ciascuna delle discipline/attività praticabili.

Il complesso è dotato di impianto fotovoltaico installato su parte della copertura della piscina per una potenzialità di Kw 66.

Per maggiori dettagli sulla consistenza del complesso, sulle dotazioni di attrezzature e sugli impianti tecnologici si rimanda alla relazione sulla consistenza del complesso polifunzionale allegata alla documentazione di gara.

Art. 4 - Durata del contratto di concessione

La durata del contratto di concessione è prevista in anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di consegna del servizio.

Sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara tale durata potrà essere incrementata, in conformità a quanto stabilito al successivo comma 3 del presente articolo, fino ad un massimo anni 18 (diciotto) in modo proporzionale all'entità degli investimenti proposti, secondo la seguente graduazione:

-
- | | | | |
|--|---------|------|----|
| - per investimenti di importo compreso tra € 40.000,00 e fino a € 60.000,00:
(ventiquattro) | massimo | mesi | 24 |
| - per investimenti di importo compreso tra € 60.001,00 e fino a € 90.000,00:
(quarantotto) | massimo | mesi | 48 |
| - per investimenti di importo superiore ad € 90.001,00 :
(novantasei) | massimo | mesi | 96 |

Il suddetto incremento temporale è in ogni caso subordinato, nel corso della gestione, al rispetto del cronoprogramma degli investimenti proposto in sede di gara ed in particolare alle sue scadenze, con la conseguenza che il mancato rispetto sia sotto l'aspetto dell'entità economica che dei termini prefissati per la realizzazione degli stessi comporta la rideterminazione della durata della concessione secondo i predetti parametri. A tal uopo il concessionario è tenuto a produrre, annualmente, entro i sessanta giorni successivi al decorso dell'anno di gestione, al Comune di Agerola, lo stato di avanzamento fisico ed economico degli investimenti con la relativa documentazione giustificativa.

Il cronoprogramma degli investimenti deve prevedere la realizzazione di tutti gli interventi proposti entro e non oltre il quinto anno di gestione.

La durata del contratto è quindi proposta dal concessionario in sede di offerta in relazione all'entità degli investimenti ed in conformità al proprio piano economico finanziario entro il limite massimo di anni 18 (diciotto) fermo restando che la stessa, ai sensi dell'art. 168, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

Il servizio dovrà essere assicurato in modo continuativo secondo il programma di utilizzo prodotto dal concessionario in sede di gara; esso non potrà quindi essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Ente concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

L'Ente committente si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a venti giorni antecedenti la scadenza, di richiedere al concessionario un'eventuale proroga temporanea del contratto della durata massima di mesi sei, finalizzata all'espletamento o al completamento della procedura di gara per il nuovo affidamento.

La proroga avviene alle stesse condizioni, modalità e prezzi del contratto in essere ed il concessionario è obbligato ad accettare senza riserva alcuna.

Art. 5 – Valore della concessione

Il valore presunto della concessione, stimato come segue in conformità all'art. 167 del D.lgs. 50/2016 ovvero costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata massima del contratto (anni diciotto), al netto dell'IVA, è ipotizzabile in euro **5.157.000,00**, pari ad un valore annuo presunto di € **286.500,00**:

Ricavi	Importo per anno in €
Piscina periodo ordinario (settembre-giugno) 350 utenti/mese di media, al costo di € 45,00	157.500,00
Piscina periodo estivo (luglio-agosto) 30 utenti di media al dì x gg. 40 di media	12.000,00
Centro fisioterapia e benessere	20.000,00
Palestra: attività ordinaria per circa mesi dieci n. 60 utenti/mese di media, al costo di € 40,00	24.000,00
Palestra: associazioni sportive (n. 6) al costo di € 300,00/mese – mesi dieci	18.000,00
Bar e attività commerciale	30.000,00
Spettacoli ed altre manifestazioni	15.000,00
Sponsorizzazioni e pubblicità	10.000,00
Totale per anno	286.500,00

Tale valore è meramente presuntivo e non vincola il Comune di Agerola perché il suo ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario, sulla base del piano di utilizzo e del piano economico finanziario di gestione prodotti in sede di gara.

Stima dei costi:

Voci di costo	Importo per anno In €
Acquisto materiali di consumo	14.000,00
Fornitura acqua	8.000,00
Fornitura e gestione energia/riscaldamento	110.000,00
Spese amministrative, generali ed oneri diversi	12.000,00
Personale	115.000,00
Spese per manutenzione ordinaria	10.000,00
Canone di concessione annuale	1.000,00
Totale per anno	271.000,00

Art. 6 – Soggetti ammessi ad assumere la concessione

Possono assumere la concessione dell'impianto polivalente di che trattasi e quindi sono ammessi a partecipare a tal uopo alla procedura di gara i seguenti soggetti, purché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di una pregressa esperienza, negli ultimi cinque anni, in gestione e/o concessione di impianti sportivi aperti al pubblico (**comprendente almeno una piscina e/o vasca natatoria e/o similare**):

- Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni, Enti o Discipline riconosciute dal CONI, Enti di Promozione sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, anche in forma associata o in raggruppamento temporaneo;
- Operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016, anche in forma associata o in raggruppamento temporaneo;

Art. 7 - Consegna – avvio della gestione – riconsegna all'amministrazione

La consegna dell'impianto è disposta in contraddittorio tra le parti sulla base di apposito verbale riportante lo stato di consistenza dell'intero complesso, degli impianti tecnologici, degli arredi e delle attrezzature facenti parte del patrimonio concesso in gestione.

La consegna potrà essere disposta anche in pendenza della stipula del contratto.

L'avvio della gestione deve avvenire entro il termine e secondo il cronoprogramma indicato in sede di gara.

L'impianto nella sua interezza e tutti i relativi impianti tecnologici e le relative dotazioni saranno

consegnati al concessionario con apposito verbale sottoscritto in contraddittorio, nello stato di fatto in cui si trova, noto all'aggiudicatario dagli atti del procedimento e dalla presa visione prima della formulazione dell'offerta.

Il concessionario è tenuto, allo scadere del contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, a restituire al Comune le strutture e gli impianti dell'intero complesso oggetto di concessione in gestione, in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e pulizia, fatta salva la normale obsolescenza legata all'uso.

Alla riconsegna dello stabile e degli impianti connessi sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, specifico inventario dei beni immobili e mobili; qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti ed attrezzature, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario. In caso di inottemperanza a tale obbligo, il Comune detrarrà dalla polizza fideiussoria, prestata a garanzia del contratto, l'importo necessario per la riparazione dei danni rilevati sui detti beni. Gli impianti, gli arredi ed attrezzature fornite dal concessionario per consentire il funzionamento e l'utilizzo della struttura resteranno di proprietà dell'amministrazione comunale senza che ciò possa determinare alcun corrispettivo e/o compenso.

Art. 8 – Investimenti del Concessionario

Sono a carico del Concessionario, per l'avvio delle attività all'interno dell'impianto polivalente, la fornitura di arredi ed attrezzature necessarie alla fruizione dei locali e delle aree sportive, nonché ogni e qualsiasi integrazione anche di tipo impiantistico necessaria per l'avvio della gestione, per l'acquisizione di titoli abilitativi, per la conformità a specifiche normative di settore.

Lo stesso potrà proporre ulteriori investimenti nell'ambito dell'offerta prodotta in sede di gara attinenti l'implementazione per la funzionalizzazione di ambienti interni.

Le integrazioni e gli investimenti attengono in modo esemplificativo e non esaustivo:

- a) allestimento degli spogliatoi del palasport con arredi ed accessori;
- b) fornitura di attrezzature sportive per lo svolgimento delle varie discipline cui è destinato il palasport;
- c) allestimento del locale biglietteria/ufficio con arredi ed accessori;
- d) allestimento degli spogliatoi della piscina con arredi ed accessori;
- e) eventuali implementazioni e/o adattamenti, anche di tipo impiantistico, occorrenti per la messa in esercizio della piscina secondo le normative vigenti in materia;
- f) fornitura delle attrezzature necessarie alla fruizione della vasca natatoria;
- g) eventuale allestimento delle due zone bar/ristoro con attrezzature ed arredi per la somministrazione di alimenti e bevande;

- h) eventuale allestimento del centro fisioterapia/idroterapia con attrezzature, impianti ed arredi per lo svolgimento di attività terapeutiche o di wellness;
- i) eventuale installazione di impianti finalizzati ad implementare il risparmio energetico;
- j) eventuale installazione di ascensore e/o realizzazione di collegamenti fra i vari corpi di fabbrica.

La tipologia e l'entità dell'investimento con le relative attrezzature/forniture è quello offerto dal Concessionario in sede di gara secondo il Piano Economico Finanziario di gestione proposto.

La proposta di investimenti è accompagnata dal cronoprogramma contenente le scadenze fissate per il completamento di ciascuna delle fasi previste.

Art. 9 - Modalità di svolgimento del servizio – oneri e obblighi a carico del concessionario

La struttura nel suo complesso dovrà essere gestita e mantenuta in modo da garantire i requisiti igienico-sanitari, ambientali e di sicurezza, le dotazioni di personale, le dotazioni di attrezzature necessarie, e tutto quanto occorrente nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia o che saranno emanate durante il periodo di gestione.

Il concessionario dovrà in particolare assicurare lo svolgimento del servizio in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, restando a suo carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione; dovrà, altresì, adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il concessionario risponde giuridicamente ed amministrativamente dell'ottemperanza delle suddette disposizioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il concessionario dovrà:

- osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla gestione dei diversi servizi erogati all'utenza, vigenti o che potranno essere emanate durante il corso dell'espletamento della concessione;
- controllare e vigilare affinché i propri operatori, incaricati per ogni singolo servizio, svolgano i loro compiti nell'osservanza delle norme organizzative relative alla gestione e conduzione dell'impianto;
- garantire l'utilizzo di personale in numero sufficiente ad assicurare una perfetta gestione dei diversi servizi erogati all'utenza;
- avvalersi di personale idoneo sotto tutti gli aspetti fisici, professionali e morali, in possesso dei necessari requisiti professionali e di esperienza richiesti per l'espletamento dei compiti e delle attività loro assegnati, tali da garantire un elevato livello di prestazioni;

- garantire che il personale adibito ai diversi servizi si trovi in buono stato di salute e non presenti malattie o altre forme patologiche ritenute tali da compromettere la salubrità del servizio espletato;
- provvedere, in caso di assenze degli operatori incaricati dei servizi, alla relativa sostituzione con personale idoneo e di pari professionalità e qualifica;
- applicare nei confronti di tutto il personale dipendente occupato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsti dalla normativa vigente nello specifico settore;
- garantire le funzioni di coordinamento e di direzione del servizio in concessione;
- vigilare sul buon andamento di ogni aspetto del servizio;
- informare-formare il personale di quanto previsto dal D.Lgs.196/03 e s.m.i. - Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali - e applicarlo per quanto di propria competenza;
- fornire, prima dell'inizio della gestione, il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- formare il personale addetto ai servizi sul corretto uso dei dispositivi di protezione nonché sulle norme comportamentali da osservare nella gestione delle emergenze e sulla sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, ivi compreso lo svolgimento di esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- effettuare i controlli necessari a prevenire gli incendi;
- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti, ivi compresi gli impianti antincendio;
- garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva;
- fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- tenere un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.
- formare il personale addetto nelle norme comportamentali da osservare nella comunicazione con l'utenza;
- ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio non esplicitamente indicato nel presente capitolato ma previsto dalle vigenti disposizioni legislative applicabili alla fattispecie.

Nella gestione dell'impianto il concessionario dovrà tra l'altro assicurare il rispetto delle disposizioni previste:

- dall' "Atto di intesa tra Stato e regioni relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio" dell'11/07/1991;
- dall' "Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio" del 16/01/2003;
- dal D.M. 18 marzo 1996 " Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi".

Il concessionario dovrà inoltre:

- acquisizione, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni e/o licenze prescritte dalle vigenti disposizioni legislative sia per la gestione dell'impianto che per le diverse attività e manifestazioni;

Sono a carico del concessionario:

- a. pagamento al Comune di Agerola del canone annuale di concessione offerto in sede di gara;
- b. rimborso al Comune di Agerola, entro trenta giorni dalla notifica della fattura emessa dal fornitore, dei costi di energia elettrica dell'utenza a servizio dell'intero complesso; tale rimborso è previsto per i primi due anni di gestione tenuto conto della impossibilità di trasferire al concessionario l'impianto fotovoltaico e i relativi misuratori; all'inizio del terzo anno è obbligo del concessionario trasferirsi tale utenza in uno alla licenza di esercizio dell'impianto fotovoltaico sostenendo i relativi costi;
- c. rimborso al Comune di Agerola dei costi dell'utenza idrica (servizio idrico integrato) a servizio dell'intero complesso, entro trenta giorni dalla notifica della fattura emessa dal distributore;
- d. le spese per la fornitura gas a servizio della struttura, previa voltura entro la data fissata per la consegna, del relativo contratto a proprio carico, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione di tale utenza per tutto il periodo di gestione.
- e. direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- f. verifiche periodiche di legge su fabbricato, impianti, apparecchiature e ogni dotazione facente parte del patrimonio in gestione;
- g. pulizia giornaliera di tutti i locali e degli spazi interni, utile a garantire i più elevati livelli d'igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata anche più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza d'utilizzo degli stessi;
- h. pulizia periodica degli spazi esterni ed aree pertinenziali all'edificio e sgombero eventuale di neve quando necessario e con mezzi adeguati;
- i. custodia, vigilanza e la conservazione di tutto quanto costituisce impianto ed arredamento sia dei locali che degli ambiti esterni;
- j. fornitura dei prodotti di consumo e di manutenzione;
- k. stipula delle polizze assicurative;

- l. spese contrattuali;
- m. imposte tasse contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio e le attività in concessione;
- n. promozione e organizzazione delle diverse attività sportive, ricreative e didattica;
- o. conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti tecnologici;
- p. manutenzione ordinaria delle opere murarie costituenti l'edificio e le opere esterne.

Art. 10 - utilizzo gratuito da parte dell'Amministrazione comunale

Il concessionario dovrà garantire al Comune di Agerola l'utilizzo in forma gratuita dell'impianto per un massimo di giorni 15 (quindici) all'anno con preavviso dell'Ente di almeno mesi 1 (uno) da ogni singola data o date, per manifestazioni organizzate in proprio e/o in collaborazione con altri enti. Si fa presente che la richiesta dell'Amministrazione Comunale sarà riferita anche a sole porzioni del complesso, riservando al concessionario la facoltà di continuare ad effettuare le proprie attività nelle restanti aree non esplicitamente richieste.

Il concessionario avrà comunque diritto di prelazione sull'utilizzo dell'impianto per tutti i giorni festivi dell'anno.

L'utilizzo gratuito delle predette strutture comprende anche l'asservimento gestionale ed il funzionamento di tutti gli impianti tecnologici connessi, nonché le relative attività di manutenzione, gestione e pulizia secondo quanto disciplinato nel presente capitolato.

Le giornate gratuite potranno essere utilizzate dall'Amministrazione Comunale, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, per i seguenti casi:

- Svolgimento di manifestazioni sportive di rilevante interesse collettivo e civico organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o da Enti sportivi di rilevanza nazionale;
- Svolgimento di manifestazioni extrasportive organizzate da terzi (a titolo esemplificativo, eventi benefici, spettacoli, fiere, mostre, convegni, convention, concorsi pubblici, ecc.).

Nel corso dell'espletamento di detti eventi il concessionario è tenuto a garantire gratuitamente, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la presenza e l'impegno del personale addetto agli impianti per garantire l'apertura, il funzionamento degli impianti ivi compreso il riscaldamento, la custodia, vigilanza e pulizie necessarie.

Sono escluse e quindi restano a carico dell'Amministrazione i soli costi per gli eventuali allestimenti necessari (es: montaggio palchi, protezione pavimenti, eventuali impianti suppletivi) con relativo smontaggio e ripristino dei luoghi ex ante.

L'Amministrazione Comunale, per le suddette attività riservate, comunicherà al concessionario il calendario delle previsioni di massima entro il 30 aprile di ogni anno, riservandosi comunque di integrare e/o modificare lo stesso entro trenta giorni dalla data stabilita per l'evento.

Art. 11 - Adempimenti sulla sicurezza

Con riferimento al disposto dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, concernente l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per l'affidamento di appalti di forniture e servizi, si precisa per la concessione sopra descritta non sussistono rischi da interferenze con il personale della stazione appaltante e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.

E' fatto carico al concessionario, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m. i., di predisporre un piano della sicurezza che elenchi le azioni che competono per il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto nella sua interezza, e cioè:

- i controlli per la prevenzione incendi;
- l'istruzione e la formazione del personale all'uso dei mezzi di sicurezza ed antincendio, l'evacuazione e le emergenze;
- l'informazione a tutti gli utenti (bagnanti, istruttori, personale di servizio, etc.) sulle procedure di emergenza;
- il perfetto funzionamento dei dispositivi di controllo;
- la funzionalità delle vie di esodo.

Sarà cura del concessionario predisporre e tenere in efficienza tutta la Segnaletica di Sicurezza prevista dalla normativa vigente in materia, indicante le vie di esodo, i servizi di supporto (spogliatoi e servizi igienici, etc.), le prime misure di Pronto Soccorso e le istruzioni per gli utenti e gli addetti, e per tutto quanto non espressamente elencato e previsto dalle normative vigenti.

Art. 12 - Controlli e verifiche sul servizio erogato

Al Comune di Agerola è attribuita la più ampia facoltà di controllo e verifica sulle attività inerenti al servizio. Resta salva l'autonomia organizzativa del concessionario entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standards del servizio previsti nel presente capitolato.

Il Comune di Agerola potrà in qualsiasi momento ispezionare i locali, gli impianti e le aree di cui al presente capitolato, riservandosi ogni facoltà di controllo sul puntuale e regolare svolgimento del servizio.

Qualora dai controlli effettuati non dovesse essere riscontrata la piena rispondenza dell'operato del concessionario agli obblighi di cui al presente capitolato ed in specie a tutte le incombenze che conseguono all'assunzione dell'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto del presente capitolato, è riservata al Comune di Agerola la facoltà di sostituirsi al concessionario, effettuando direttamente gli interventi manutentivi necessari, restando salva ed impregiudicata ogni ragione ed eventuale azione del Comune di procedere in

danno della stessa e di rivalersi sulla polizza fideiussoria stipulata dal concessionario a garanzia degli obblighi contrattuali.

Art. 13 - Responsabilità e polizza assicurativa

Il concessionario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio oggetto del presente capitolato, a terzi ed a cose, durante l'espletamento dei servizi ed in conseguenza dei servizi medesimi. Il concessionario assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio od a cause ad esso connesse, derivassero al Comune di Agerola o a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dello stesso. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità in caso di infortunio degli operatori ed in caso di danni arrecati a persone o cose (sia dell'Amministrazione del Comune di Agerola che di terzi), in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

Sono, infatti, a carico del concessionario:

- l'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza delle persone addette ai lavori e degli utenti (ogni più ampia responsabilità ricadrà sul concessionario, esonerando quindi completamente il Comune di Agerola);
- il completo risarcimento del danno provocato a persone o cose. Il concessionario si impegna ad intervenire in giudizio, sollevando il Comune di Agerola da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Il concessionario, prima della stipula del contratto o della consegna anticipata dell'impianto nelle more della redazione del contratto, e con effetto dalla data di decorrenza della gestione stessa, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata della gestione, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi: per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Agerola) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (R.C.O.), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente affidamento, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa.

Tale copertura dovrà avere massimali di garanzia non inferiore a:

Per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):

- a) Euro 2.500.000,00 per sinistro;
- b) Euro 2.500.000,00 per persona;
- c) Euro 2.500,000 per danni a cose;

Per infortuni sul lavoro R.C.O.

- d) Euro 1.000.000,00 per evento;
- e) Euro 1.000.000,00 per persona.

Copia di dette polizze dovranno essere trasmesse all'atto della stipula del contratto, ovvero della consegna anticipata, ed essere mantenute per tutto il periodo di gestione facendo pervenire, periodicamente, le quietanze di pagamento dei premi annuali.

Art. 14 - Stipula del contratto - Garanzia definitiva

Il concessionario sarà tenuto a stipulare il contratto in forma pubblico-amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 50/2016. Qualora, senza giustificati motivi, non adempia a tale obbligo entro il termine all'uopo fissato, il Comune di Agerola potrà dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto il Concessionario è obbligato a prestare Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per un valore pari al **10% (dieci per cento)** dell'importo complessivo del contratto (relativo all'intero periodo di gestione) come desunto dal piano economico finanziario prodotto in sede di offerta in conformità al precedente art. 5 del presente capitolato. Tale polizza dovrà contenere clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Agerola. La cauzione definitiva di cui sopra dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 di garanzie fidejussorie approvato con decreto 12 marzo 2004 n.123 del Ministero delle Attività Produttive.

La cauzione definitiva è a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e del contratto, dell'eventuale risarcimento danni, del rimborso delle spese che il Comune di Agerola dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o negligenza nell'esecuzione dell'attività da parte del concessionario, ivi compresa la differenza di prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diverso affidamento, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze del concessionario stesso, nonché a garanzia dei pagamenti dovuti al Comune di Agerola nei termini contrattuali.

Resta salvo per il Comune di Agerola l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al concessionario dopo la conclusione del rapporto contrattuale.

Art. 15 - Canone di concessione

Il concessionario corrisponderà al Comune di Agerola il canone annuo, nella misura proposta in sede di offerta in incremento rispetto a quello posto a base d'asta di € 1.000,00 (euro mille/00 oltre IVA se dovuta). Il canone offerto in sede di gara potrà essere anche differenziato in modo crescente nel corso degli anni.

Il canone annuo di concessione proposto in sede di offerta è soggetto a rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT nazionale relativo all'inflazione e sarà corrisposto al Comune di Agerola in rate semestrali posticipate.

La ritardata corresponsione del canone comporterà l'applicazione degli interessi legali e moratori e saranno incamerati, comprensivi al canone dovuto, dalla polizza prestata a garanzia del contratto. Qualora il ritardo nel pagamento del canone annuale dovesse superare il termine di mesi sei, l'amministrazione ha facoltà di procedere, oltre all'incameramento del canone e dei relativi interessi, anche alla risoluzione in danno del contratto di concessione.

In sede di offerta o in corso di gestione il concessionario potrà proporre di utilizzare il canone annuo per interventi e/o investimenti sulla struttura; in tal caso il concessionario richiederà formale autorizzazione al Comune di Agerola.

Art. 16 - Modifiche ai locali e agli impianti

I locali e gli impianti sono forniti al concessionario nello stato in cui si trovano al momento dell'affidamento in gestione. Il concessionario, salvo quelle proposte in sede di gara ed accettate dall'amministrazione in sede di aggiudicazione, non potrà apportare alcuna modifica alle strutture portanti del palazzetto dello sport, agli impianti sportivi connessi, alla loro tipologia edilizia e/o destinazione.

Ogni eventuale ed ulteriore modifica e/o miglioria potrà essere realizzata solo dopo espressa autorizzazione da parte del Comune di Agerola.

Resta inteso che tutte le migliorie realizzate dal concessionario rimarranno di proprietà del Comune, senza che il concessionario possa avanzare alcun diritto e/o indennizzo di sorta.

Allo scadere del contratto, o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, il concessionario dovrà rimuovere le attrezzature mobili da esso fornite, senza alcun onere da parte del Comune di Agerola. In caso di mancata rimozione il Comune provvederà direttamente, addebitando al concessionario tutti gli oneri sostenuti.

Art. 17 - Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune di Agerola tutti gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree esterne e delle strutture portanti l'involucro edilizio, purché gli interventi non siano dovuti ad assenza o carenza di manutenzione ordinaria da parte del concessionario.

Si precisa che tali interventi si riferiscono a opere e modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali dell'edificio e le modifiche dell'assetto distributivo dei diversi ambienti.

Il Comune di Agerola potrà concedere, qualora richiesto, l'uso esclusivo di parte dell'area di parcheggio posta in adiacenza all'impianto polivalente, senza oneri per il concessionario, sulla base di specifica convenzione contenente l'individuazione, i tempi, i termini e le modalità d'uso di tale area.

Sono inoltre a carico del Comune di Agerola i costi della TARI.

Art. 18 - Manutenzione ordinaria

Per "manutenzione ordinaria", a carico del concessionario, si intendono tutti gli interventi da attuare con continuità al fine di conservare la struttura, tutti gli impianti tecnologici ed ogni componente, nelle migliori condizioni di funzionalità ed efficienza, atti a garantire il buon funzionamento di tutte le attività e la sicurezza dell'utenza e del il personale addetto ed il decoro dell'impianto nella sua interezza.

Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere/lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, pavimenti, etc. dell'edificio. Sotto questa categoria ricadono inoltre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le sotto elencate operazioni:

- accertamento del permanere dei requisiti di sicurezza, stabilità ed efficienza tecnica delle strutture e degli impianti;
- manutenzione delle aree esterne, taglio delle superfici erbose, potatura delle alberate, degli arbusti e delle siepi;
- verifica della sicurezza igienico-sanitaria dell'impianto, nel rispetto di tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia.

Il concessionario è altresì tenuto al rispetto di un piano di sanificazione all'interno del quale dovranno essere garantiti al minimo i seguenti interventi:

- pulitura e lavaggio con attrezzature e prodotti adeguati dei pavimenti di tutti i locali;
- svuotamento e pulizia di cestini, bidoni, etc.;

- lavaggio e pulitura dei vetri;
- pulizia dei pozzetti di scarico;
- disinfestazione e derattizzazione.

Art. 19 - Manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici

La manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici, comprensiva del rifacimento delle linee elettriche e dei circuiti idraulici, è a carico del concessionario. Per "manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici si intendono tutti gli interventi non programmati ed imprevisti, necessari a garantire la sostituzione e/o la riparazione di tutti gli impianti tecnologici, completi dei singoli componenti, così come definiti nel presente capitolato, al fine di garantire la continuativa ed ottimale funzionalità della struttura nella sua interezza.

Art. 20 - Responsabile e personale addetto

Il concessionario dovrà comunicare al Comune il nominativo del responsabile dell'esecuzione del servizio. Il Comune si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sul possesso dei requisiti richiesti in capo al responsabile e al personale addetto e di ottenere dal concessionario la sostituzione del personale non idoneo al servizio per comprovati motivi.

Art. 21 - Tariffe

Il concessionario applicherà le tariffe offerte in sede di gara secondo proprie scelte commerciali e tali da consentire l'equilibrio economico-finanziario della gestione così come riportato nel Piano Economico Finanziario prodotto in sede di gara.

Il concessionario è obbligato ad applicare tariffe agevolate riservate a:

- Scuole operanti sul territorio di Agerola (Na);
- Utenti Diversamente Abili nella misura minima del 33% di invalidità, residenti nel comune di Agerola;
- Utenti ultrasessantacinquenni residenti nel comune di Agerola;
- Associazioni sportive operanti sul territorio del comune di Agerola.

L'agevolazione tariffaria, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara, consiste nella riduzione della tariffa ordinaria.

Le somme derivanti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti per spettacoli e manifestazioni sportive saranno riscosse dal concessionario ed introitate direttamente da esso. Fanno eccezione le manifestazioni eventualmente organizzate a pagamento dal Comune di Agerola per le quali gli incassi per i titoli d'ingresso sono di spettanza del medesimo Comune.

Il Concessionario potrà procedere annualmente alla proposta di modifica delle tariffe nel rispetto delle proiezioni di previsione indicate nel piano economico prodotto in sede di gara, con il conseguente aggiornamento dello stesso piano economico.

Tale proposta di modifica dovrà comunque essere sottoposta al Comune di Agerola per la preventiva approvazione.

Art. 22 – Pubblicità - Sponsorizzazioni

E' consentito l'utilizzo da parte del Concessionario degli spazi dell'impianto per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa, previo assenso e secondo le prescrizioni del Comune e di eventuali enti preposti, in ordine al tipo, alla collocazione, al contenuto dei messaggi pubblicitari, fermo restando, l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni di legge, e il pagamento di eventuali oneri e tasse.

L'esercizio della pubblicità dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti in materia.

La messa in opera di strutture pubblicitarie fisse, cartelloni rigidi a parete o su intelaiature fissate a terra o a muro, dovrà essere autorizzata dagli uffici comunali competenti nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

Non è consentito sub-concedere l'esercizio della pubblicità se non per particolari situazioni limitate nel tempo previste nelle singole convenzioni.

Art. 23 – Remunerazione della concessione – rischio ed equilibrio economico-finanziario

Ai sensi dell'art. 165, del D.lgs 50/2016, cui si rinvia, la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i servizi resi al mercato in conseguenza dell'affidamento della concessione. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo della gestione della concessione riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale

netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

Il rischio operativo trasferito al Concessionario rappresenta il rischio legato alla gestione dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi.

Il concessionario assume ad esclusivo proprio carico gli oneri derivanti dal rischio operativo nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione.

Ai sensi del richiamato articolo 165, comma 6, del D.lgs 50/2016, il Piano economico può essere oggetto di revisione solo allorquando si verificano fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario prodotto in sede di gara ed allegato al contratto. Solo in tale caso si procederà la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al presente capitolato.

E' facoltà del Comune di Agerola sottoporre la revisione del Piano Economico alla valutazione del NARS.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal presente contratto.

Art. 24 - Orari e calendario di erogazione dei servizi

Il concessionario è tenuto al rigoroso rispetto della funzionalità delle strutture in termini di giorni ed orari di apertura secondo il piano di sostenibilità e funzionamento prodotto in sede di gara. Qualsiasi modifica o variazione al piano di funzionamento dovrà essere motivatamente proposta dal concessionario e approvata dall'amministrazione comunale. La proposta di modifica del piano di sostenibilità e funzionamento dovrà essere accompagnato dalla verifica del piano economico finanziario prodotto dal concessionario in sede di gara.

Art. 25 – Subappalto - divieto di cessione di contratto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D. Lgs. 50/2016.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Al concessionario è consentito subconcedere a terzi:

- il servizio bar e ristoro;
- i servizi di fisioterapia-idroterapia-benessere;
- i servizi di pubblicità e sponsorizzazione;

- i servizi di biglietteria;
- altri servizi, purché inerenti le attività praticabili nell'impianto previa autorizzazione del Comune.

Art. 26 - Risarcimenti al concessionario

Il concessionario non potrà rivalersi sull'Amministrazione Comunale in caso di eventuali perdite economiche derivanti dalla gestione durante tutto il periodo di affidamento. Parimenti, nulla potrà essere richiesto al Comune da parte del concessionario nella eventualità in cui anche solo parte dell'impianto dovesse essere, per qualsiasi causa o motivo, dichiarato, durante il periodo di affidamento, anche parzialmente inagibile.

Art. 27 - Rinuncia all'affidamento

Qualora il concessionario non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà, comunque, tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni causati al Comune a seguito di affidamento al soggetto che segue in graduatoria.

Art. 28 - Sostituzione del concessionario

Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del concessionario, il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all'affidamento del servizio di gestione dell'impianto "Palazzetto dello Sport Alfonso Criscuolo" e degli impianti connessi al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

Art. 29 - Penali

Il Comune si riserva di applicare le seguenti penali:

- a) ritardo nell'invio al Comune di Agerola, in conformità al precedente art. 4, dello stato di avanzamento fisico ed economico degli investimenti programmati: € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- b) per negligenze, ritardi, omissioni e/o per mancata effettuazione di interventi di manutenzione che causino interruzioni dell'attività anche limitata della struttura: € 150,00 (euro

- centocinquanta/00) per ogni giorno di chiusura;
- c) per inosservanza accertata agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario: € 200,00 (euro duecento/00) per ciascuna inosservanza accertata, salvo motivi di forza maggiore, debitamente documentati, che hanno comportato l'impossibilità di provvedere alla specifica manutenzione oggetto di contestazione;
 - d) mancato rispetto degli orari e/o dei giorni stabiliti per l'erogazione dei servizi: € 100,00 (euro cento/00) per ogni infrazione accertata e contestata;
 - e) mancato rispetto delle tariffe proposte: € 200,00 (euro duecento/00) per ogni infrazione accertata e contestata;
 - f) per ogni eventuale inadempimento agli obblighi di legge e/o contrattuali non previsto ai punti precedenti: € 500,00 (euro cinquecento/00).

In caso di contestazione debitamente comunicata il concessionario avrà una settimana di tempo per presentare eventuali controdeduzioni.

Le penali saranno rimosse dal Comune mediante versamento da parte del concessionario alla Tesoreria Comunale entro 15 giorni dal completamento del procedimento di contestazione.

Il ritardato pagamento entro i termini prescritti implica una mora del 5% per ogni settimana, o frazione di essa, di ritardo. Superate le 4 settimane di ritardo il Comune provvederà al recupero delle somme prescritte dalla polizza prestata a garanzia del contratto. In tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di comunicazione, pena la risoluzione del contratto.

Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione deve essere formalmente comunicato al concessionario.

Art. 30 - Risoluzione e Revoca del contratto

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dagli art. 1453 e 1454 del Codice civile per i casi di risolubilità del contratto per inadempimento, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato d'oneri, con specifico riferimento agli obblighi ed oneri a carico del concessionario;
- b) perdita da parte del concessionario dei requisiti previsti nel presente Capitolato d'oneri e dal Bando di gara;
- c) mancato reintegro della cauzione definitiva;
- d) mancato pagamento del canone nei termini stabiliti;
- e) mancato rispetto degli obblighi contrattuali, previdenziali e contributivi nei confronti del

personale impiegato dal concessionario per la gestione dei servizi oggetto della presente concessione.

In tali casi, il Comune avrà il diritto di risolvere il contratto, comunicando tale intenzione al concessionario con lettera raccomandata AIR o PEC, senza dover corrispondere alcun indennizzo e con ritenuta della cauzione definitiva, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

La Concessione, inoltre, può essere revocata nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venir meno da parte del Comune della fiducia nei confronti del concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità pubbliche degli impianti oggetto di concessione.

Nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca.

Art. 31 - Spese imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la gestione oggetto del presente capitolato e le spese necessarie per la stipula e registrazione del contratto relativo all'affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a totale carico del concessionario.

Art. 32 - Controversie e foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto di affidamento del servizio di gestione sono rimesse alla competenza del Tribunale di Torre Annunziata.

Art. 33 - Richiamo alle leggi ed alle altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si fa riferimento al D.lgs. 50/2016, al Codice civile ed alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

IL RESPONSABILE
SETTORE LL.PP. E AMBIENTE
geom. Nicola Ferrara